



comune di
PRATO

***REGOLAMENTO DI
SERVIZIO DELLE
GUARDIE AMBIENTALI
VOLONTARIE (GAV)***

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del
07.02.2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Prato si avvale del servizio volontario di vigilanza ambientale, istituito ai sensi della normativa regionale di settore¹, quale soggetto organizzatore delle attività di vigilanza volontaria delle GAV a supporto di quella istituzionale del Corpo di Polizia Municipale.

2. il servizio servizio volontario di vigilanza ambientale svolto dalle GAV è disciplinato dal presente regolamento e dalla vigente normativa regionale in materia, nonché dalle disposizioni statali, regionali, comunali che possano fare richiamo al suddetto servizio.

.

Titolo I - Principi generali

Art. 2 - La vigilanza volontaria

1. Il servizio svolto dalla Guardie Ambientali Volontarie (GAV) è costituito dal complesso delle funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione nonché al controllo e alla repressione delle violazioni di leggi, regolamenti ed altre disposizioni dettate a tutela della flora, della fauna selvatica e ittica e dell'ambiente.

2. L'espletamento del suddetto servizio volontario non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo, essendo prestato a titolo gratuito, secondo le norme in materia².

3. Il servizio è svolto nell'ambito territoriale del Comune di Prato per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, fluviale e lacustre, della flora, della fauna, degli animali d' affezione ed a diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e culturali.

Art. 3 - Le funzioni di vigilanza volontaria

1. Le funzioni di vigilanza volontaria sono svolte dalle Guardie Ambientali Volontarie (GAV) istituite con legge regionale³.

2. Durante l'espletamento della loro attività le GAV sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Le suddette funzioni sono svolte sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Municipale.

¹ Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 (Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015), Titolo V

² L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)

³ L.R. 30/2015, cit.

Art. 4 - Programmazione e coordinamento della vigilanza volontaria

1. Il Comandante della Polizia Municipale programma e coordina la vigilanza volontaria e ne assicura la migliore integrazione con il Corpo di Polizia Municipale.

Titolo II – Accesso al servizio e nomina delle GAV

Art. 5 – Nomina delle GAV

1. Le GAV sono nominate⁴ dal Settore regionale Tutela della natura e del mare della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana su richiesta del Comune di Prato.

2. E' facoltà del Comune di Prato richiedere la nomina di soggetti che risultino già iscritti al registro regionale delle GAV⁵, secondo le procedure previste.

3. Il Comune di Prato può altresì indurre selezioni per il reclutamento di aspiranti al servizio GAV.

4. Per l'accesso alle predette selezioni, oltre a quelli previsti dalla normativa regionale⁶, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea, oppure cittadinanza extracomunitaria ma con regolare posizione nel territorio italiano secondo quanto previsto dal D.Lgs 286/98 e s.m.i., attestabile mediante esibizione di valida documentazione;

3.2 Età non inferiore ai 18 anni;

3.3 Idoneità fisica;

3.4 Non aver subito licenziamento disciplinare o licenziamento per giusta causa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

4. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dagli aspiranti al momento dell'indizione delle selezioni.

5. Nello svolgimento delle procedure di selezione, saranno effettuati dei colloqui preselettivi, mirati a conoscenza preliminare delle motivazioni dei soggetti di cui ai precedenti punti, oltre ad eventuali ulteriori elementi oggettivi.

6. La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra darà luogo all'esclusione dall'accesso al servizio delle GAV; la perdita di uno dei requisiti suddetti, successivamente alla nomina a GAV, darà luogo a comunicazione da parte del soggetto organizzatore alla struttura regionale competente e comporterà la decadenza dalla nomina a GAV ed alla cancellazione dall'elenco degli idonei.

⁴ Art. 102 L.R. 30/2015, cit.

⁵ Art. 102, c. 1, lett.d) L.R. 30/2015, cit.

⁶ Art. 104 L.R. 30/2015, cit.

Art. 6 – Inquadramento delle GAV

1. La nomina a GAV, disposta dalla struttura regionale competente su indicazione del Comune di Prato, acquista efficacia dall'atto di inquadramento approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nel medesimo atto può essere ulteriormente precisato l'ambito di competenza delle GAV.

Titolo III – Servizio delle GAV

Art.7 – Compiti delle GAV

1. Le GAV svolgono compiti di:
 - a) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale, nonché attraverso la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause;
 - b) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
 - d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
 - e) salvaguardia, concorrendo con le Autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

Art.8 - Coordinamento operativo del servizio GAV

1. Le attività di vigilanza ambientale svolte dalle GAV sono comprese nel servizio di vigilanza volontaria e sono soggette al coordinamento operativo del Corpo di Polizia Municipale.
2. Il Corpo di Polizia Municipale, nell'espletamento di detta attività, provvederà a coordinare il servizio della GAV nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.⁷
3. Il servizio delle GAV sarà coordinato dall'unità che nella struttura del Corpo di Polizia Municipale sovrintende e monitora i servizi svolti in materia ambientale dalle associazioni venatorie ed ambientali.
4. Il supporto specialistico alle GAV in materia ambientale sarà curata dall'unità che nella struttura del Corpo di Polizia Municipale ha la competenza nella specifica materia, salvo diversa determinazione del Comandante del Corpo.

⁷ L.R. 30/2015, cit.

5. Per il coordinamento con il Corpo di Polizia Municipale, il Comandante può individuare tra le GAV un referente.
6. L'individuazione del referente delle GAV da parte del Comandante il Corpo non configura una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto alle altre.

Art.9 – Norme generali del servizio GAV

1. Le GAV operano per conto del Comune di Prato.
2. Ogni GAV deve garantire almeno quattro servizi mensili (di norma, uno a settimana) o in alternativa 48 servizi su base annuale; tali condizioni sono le quantità minime al di sotto delle quali il Comune di Prato, quale soggetto organizzatore, valuta se inoltrare o meno richiesta di revoca della nomina a GAV alla Regione Toscana.
3. Per il servizio sul territorio, le GAV saranno impiegate per un numero minimo di almeno 2 unità, che svolgono il servizio in modo congiunto, nello stesso arco orario e nella stessa zona.
4. Ogni servizio deve avere durata minima di 4 ore.
5. Il Corpo di Polizia Municipale comunica, con congruo anticipo, il programma mensile delle GAV messe a disposizione del Comune di Prato ed in particolare: il numero ed il tipo di servizi, i giorni, gli orari, le località, i nominativi delle guardie e le attività da svolgere.
6. Le attività di vigilanza volontaria sono svolte in base al programma di cui al comma precedente.
7. Quando ritenuto opportuno per il migliore svolgimento dei servizi, il Corpo di Polizia Municipale ha la facoltà di apportare modifiche in ogni momento al predetto programma. Tali modifiche sono comunicate nel più breve tempo e con il mezzo più rapido.
8. Le GAV comunicano al Corpo di Polizia Municipale eventuali variazioni ai programmi mensili rese necessarie da cause indipendenti dalla volontà delle singole guardie volontarie il più presto possibile ed in ogni caso prima del servizio previsto.
9. Per ogni GAV nominata verrà costituito fascicolo personale, nel quale verrà inserita, oltre alla scheda anagrafica contenente le informazioni personali, tutta la relativa documentazione presentata dal medesimo o emessa da enti che direttamente lo riguardano, nonché l'elenco di dotazioni, mezzi, strumenti affidati, compresa la documentazione relativa ad eventuali procedimenti disciplinari. Detto fascicolo è conservato per 5 anni dalla data di cessazione dal servizio a qualunque titolo sia avvenuta.
10. L'utilizzo di eventuali veicoli di servizio nella disponibilità delle GAV avverrà con titolo di precedenza da coloro che dovranno svolgere servizio in zone territorialmente più lontane dalla sede di inizio servizio.
11. La manutenzione dei veicoli, così come il rifornimento, avverrà con le medesime modalità degli altri mezzi di proprietà dell'Amministrazione comunale.
12. E' facoltà del Comune di Prato autorizzare le GAV all'utilizzo per il servizio di veicoli privati di cilindrata non superiore a 2000 cc, corrispondendo un rimborso forfettario onnicomprensivo pari a 20km per ogni servizio, calcolato sulla base dei costi chilometrici stimati dall'ACI in relazione al tipo e modello di veicolo effettivamente utilizzato.
13. Le GAV sono tenute a presentare al Corpo di Polizia Municipale alla fine di ogni mese un rapporto sui servizi e le attività svolte. Oltre alla relazione dovranno

essere inoltrati i rapporti di servizio relativi ad ogni vigilanza contenenti almeno le seguenti indicazioni: data, luoghi controllati, nominativi delle GAV presenti, orari di svolgimento, km. percorsi, indicazione che trattasi di servizio coordinato, eventuali persone controllate ed infrazioni contestate e tutte le altre annotazioni che eventualmente le associazioni riterranno necessarie.

Art. 10 Strumenti, dotazioni, copertura assicurativa

1. Il Comune di Prato fornisce alle GAV idonea copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di volontariato svolta per suo conto.

2. Nelle more della definizione di un nuovo modello, le GAV assegnate al servizio di vigilanza volontaria debbono essere dotate di tesserino di riconoscimento conforme al modello a suo tempo approvato dalla Regione Toscana⁸.

3. Le uniformi delle GAV, relativamente alle caratteristiche dei capi e alle dotazioni necessarie, sono quelle deliberate dalla Regione Toscana⁹.

3. I mezzi tecnici e le attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi, comprese quelle necessarie per mantenere i contatti con il Corpo di Polizia Municipale, sono forniti dal Comune di Prato.

Art. 11 – Norme generali di condotta

1. Le GAV sono tenute a:

- adottare un comportamento improntato alla correttezza ed imparzialità e alla collaborazione con le altre GAV;
- tenere in pubblico condotte che non siano lesive dell'immagine del Comune di Prato;
- osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dal Comandante il Corpo di Polizia Municipale;
- curare l'uniforme, le dotazioni ed i veicoli eventualmente in dotazione e non apporre su di essi materiale di natura pubblicitaria o di propaganda politica e/o elettorale;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle informazioni personali contenute nella scheda contenuta nel fascicolo personale di cui all'art. 8;
- non assumere sostanze alcoliche durante il servizio;
- non presentarsi in servizio mostrando sintomi evidenti di averne fatto consumo;
- non fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se non esclusivamente per uso terapeutico, con certificazione medica che attesti la perdurante idoneità al servizio durante la terapia;
- non fumare durante l'espletamento del servizio sul territorio, anche sugli eventuali veicoli di servizio.

⁸ D.G.R.T. n°613 del 15/06/1998

⁹ Allegato 1 alla D.G.R.T n. 893 del 20/10/2014

Art. 12 – Comportamento in servizio

Durante il servizio, le GAV sono tenute a:

- rispettare le modalità previste dal presente regolamento di servizio;
- uniformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice di comportamento del Comune di Prato;
- rispettare le disposizioni regionali in materia¹⁰;
- operare nel rispetto della legge privilegiando l'interesse pubblico, rispettando i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa ed ispirandosi ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo comportamento consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale, valorizzando la funzione educativa connessa al proprio ruolo, collaborando con il Corpo di Polizia Municipale, le altre GAV e tutti i soggetti comunque preposti alla tutela della legalità;
- collaborare tramite il Corpo di Polizia Municipale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico;
- durante il servizio indossare l'uniforme, evitando vestiario visibile che possa modificarne sostanzialmente le caratteristiche, e qualificarsi mediante il tesserino di GAV di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- non sono comunque autorizzati, né ammessi, servizi svolti in abiti civili;
- non portare armi di qualsiasi genere durante il servizio, anche se regolarmente detenute;
- nelle giornate in cui espletano la loro attività, alle GAV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Prato;
- presentarsi e terminare il servizio nel rispetto dell'orario indicato nel programma di impiego di cui all'art.8, evitando ritardi ingiustificati; l'eventuale termine anticipato dall'orario previsto potrà essere consentito, se preventivamente comunicato ed adeguatamente motivato al Corpo di Polizia Municipale e da questo accordato;
- svolgere il proprio servizio nel luogo previsto dal programma di cui al punto precedente. Durante il servizio è fatto divieto di effettuare spostamenti in altri luoghi, non concordati con il Corpo di Polizia Municipali e da questo autorizzati;
- utilizzare esclusivamente durante il servizio e nel tragitto da e per il luogo di inizio/termine servizio l'uniforme assegnata, completa di tutte le dotazioni, salvo casi eccezionali e preventivamente concordati con il Corpo di Polizia Municipale e da questo autorizzati;
- svolgere il servizio di vigilanza in coppia e per la durata minima di 4 ore;
- svolgere almeno 48 servizi di vigilanza ogni anno;
- redigere i verbali di accertamento relativi alle violazioni nelle materie di propria competenza, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dal Corpo di Polizia Municipale, e, quando possibile, contestarli immediatamente con le modalità e per gli effetti di cui alle disposizioni di legge in materia di sanzioni amministrative¹¹;

¹⁰ Art. 105, L.R. 30/2015 cit.

¹¹ Art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal D.lgs. 30.6.2003 n. 196.

- inviare tempestivamente alla U.O. Procedure e Relazioni con il pubblico del Corpo di Polizia Municipale i verbali di accertamento ed i rapporti per gli uffici competenti a riceverli. Di tali processi verbali dovrà essere effettuato un rendiconto riepilogativo mensile al Comandante il Corpo di Polizia Municipale, comprensivo del numero di processi verbali redatti, dei nominativi dei contravventori, del tipo di violazioni effettuate e delle località di avvenimento degli illeciti;

Art. 13– Inosservanza delle norme di condotta e comportamento

1. Quando siano accertate violazioni ai doveri di cui agli articoli 9 e 10, il Comandante il Corpo di Polizia Municipale, sentito l'interessato e tenendo conto delle conseguenze che le stesse producono per il servizio svolto e per l'Amministrazione comunale, può disporre le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale
- richiamo scritto

2. Per l'applicazione della sanzione disciplinare verranno valutati i seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
- rilevanza dei comportamenti violati;
- grado di danno o pericolo causato all'Amministrazione, a terzi o al disservizio determinatosi;
- reiterazione di violazioni alle norme di comportamento.

3. Per casi di particolare gravità, il Comandante il Corpo di Polizia Municipale può altresì proporre alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività o la revoca della nomina.

Art. 14 - Sospensione e revoca della nomina a GAV

1. La GAV che sia sottoposta a procedimento penale per reati sia attinenti al servizio, che per reati al di fuori del servizio, può essere sospesa a titolo cautelare dal servizio fino alla definizione del procedimento penale.

2. La sospensione dal servizio per la GAV sottoposta a procedimento penale è disposta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con atto scritto, e comporta l'obbligo, per la GAV destinataria del provvedimento, di restituzione di tutte le dotazioni assegnate, vestiario, strumenti, tessera di riconoscimento.

3. Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di condanna, il soggetto organizzatore inoltra alla struttura regionale competente richiesta di revoca dalla nomina a GAV.

4. Copia del provvedimento adottato viene comunque trasmessa alla struttura regionale competente.

5. La sospensione dall'attività per violazioni disciplinari è disposta dalla struttura regionale competente¹² per un periodo non superiore a 6 mesi, su proposta del Comandante il Corpo di Polizia Municipale.

6. La sospensione dal servizio disposta dalla struttura regionale competente comporta l'obbligo, per la GAV destinataria del provvedimento, di restituzione di tutte le dotazioni assegnate, vestiario, strumenti, tessera di riconoscimento.

¹² Art. 106 L.R. 30/2015, cit.

7. Per casi di reiterate violazioni disciplinari che abbiano comportato ripetute sospensioni dal servizio si applicano le specifiche disposizioni regionali¹².
8. La proposta di sospensione o di revoca della nomina può essere proposta anche nei casi di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
9. La determinazione dell'inattività di cui al punto precedente si concretizza qualora non siano rispettate le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10, senza adeguate giustificazioni, per 2 mesi consecutivi o per 6 mesi non consecutivi nel periodo di un anno.

Art. 15 – Sospensione volontaria e dimissioni

1. Su richiesta presentata per iscritto, adeguatamente motivata, il Comune di Prato può concedere una sospensione dal servizio alle GAV che ne fanno richiesta, per un periodo non superiore a 3 mesi, decorrenti dalla data in cui la richiesta è accordata.
2. L'assenza di adeguate motivazioni nella richiesta presentata, darà automaticamente luogo al non accoglimento.
3. L'eventuale non accoglimento della richiesta di sospensione volontaria deve essere debitamente motivato.
4. L'accoglimento della richiesta di sospensione volontaria comporta, per il richiedente, l'obbligo di restituzione di tutte le dotazioni assegnate, vestiario, strumenti, tessera di riconoscimento.
5. La GAV può rinunciare in qualsiasi momento al periodo di sospensione accordato, previa comunicazione per iscritto al soggetto organizzatore.
6. La sospensione volontaria dal servizio non è prorogabile. In caso di mancato rientro al termine del periodo di sospensione, senza che ne sia data adeguata motivazione, il Comune di Prato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente con proposta di revoca della nomina a GAV
7. In caso di dimissioni volontarie, l'interessato ne dà comunicazione scritta al soggetto organizzatore. In tale caso, non sussistono vincoli di preavviso, e le dimissioni hanno effetto irrevocabile dalla data di presentazione.
8. Con la presentazione delle dimissioni deve avvenire contestuale restituzione di tutte le dotazioni assegnate, vestiario, strumenti, tessera di riconoscimento.
9. Le dimissioni sono segnalate alla struttura regionale competente per la revoca della nomina a GAV.

Art. 16 Segnalazioni alla Regione

1. Il soggetto organizzatore provvede a trasmettere alla struttura competente della Regione Toscana tutti provvedimenti disciplinari adottati riguardanti le GAV nominate per il proprio territorio, nonché le proposte di sospensione dal servizio o revoca della nomina, per le attività di competenza, così come disposto dalla L.R. 30/2015.
2. Procedo inoltre a trasmettere i provvedimenti di sospensione a titolo cautelare previsti all'art. 12.